

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Principi generali

Art. 4 - I cittadini attivi

Art. 5 - Patto di collaborazione

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 6 - Disposizioni generali

Art. 7 – Patti per le collaborazioni ordinarie di Amministrazione Condivisa

Art. 8– Patti di collaborazione complessi di Amministrazione condivisa.

CAPO III - Amministrazione condivisa di immobili e spazi pubblici .

Art. 9 – Azioni e interventi di amministrazione condivisa su immobili e spazi pubblici.

CAPO IV - Formazione, informazione, educazione.

Art. 10 - Finalità della formazione

Art. 11 - Il ruolo delle scuole

CAPO V - Forme di sostegno

Art. 12 – Esenzioni e agevolazioni in materia di tributi locali

Art. 13 - Affiancamento nella progettazione

Art. 14 - Forme di riconoscimento e sostegno per le azioni realizzate

CAPO VI - Comunicazione, informazione, trasparenza e valutazione

Art. 15 - Comunicazione collaborativa

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

Art. 16 - Prevenzione dei rischi

Art. 17 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

CAPO VIII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 18 - Clausole interpretative

Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto del Comune di Livorno, disciplina le forme di collaborazione con i cittadini per l'Amministrazione condivisa come definita all'art 2, e quindi la cura, la rigenerazione, il recupero, la manutenzione, abbellimento e la valorizzazione dei beni comuni urbani, dando attuazione agli artt. 118 c.4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano ai casi di collaborazione tra cittadini attivi e Comune di Livorno, realizzati, a seguito di autonoma iniziativa di questi o in esito a proposte dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e Comune di Livorno si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa fatti salvi i casi in cui siano accertate violazioni di norme di legge, del presente regolamento e del patto di collaborazione sottoscritto.
4. Restano ferme, distinte e compatibili dalla materia oggetto del presente regolamento le norme regolamentari del Comune che disciplinano, le concessioni, locazioni e alienazioni del Patrimonio Immobiliare di proprietà del Comune di Livorno, l'erogazione di contributi ad associazioni ed altri enti senza fini di lucro e la concessione di benefici economici e strumentali assegnati a qualunque titolo.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) Amministrazione condivisa: la collaborazione tra cittadini e Comune di Livorno per la cura, la manutenzione, il recupero, la valorizzazione, l'abbellimento, rigenerazione, gestione condivisa e dei beni comuni urbani materiali e immateriali che, attuando il principio Costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini e Amministrazione Comunale, nell'interesse generale, di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità.

b) Beni comuni urbani: i beni mobili e immobili, materiali, immateriali che i cittadini e l'Amministrazione Comunale riconoscono essere funzionali al benessere generale e individuale, anche attraverso procedure partecipative, attivandosi di conseguenza, ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per condividerne la cura, la gestione, la rigenerazione, la promozione, l'organizzazione, attraverso l'amministrazione condivisa, al fine di garantire e migliorarne la fruizione collettiva.

c) Comune o Amministrazione: il Comune di Livorno nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

d) Cittadini attivi: tutti i soggetti singoli o costituiti in forme associative, quali le associazioni, comitati, fondazioni, cooperative, organi di partecipazione democratica, organizzazioni e realtà di volontariato riconducibili all'area del "Terzo Settore" (o settore No profit), anche di natura imprenditoriale e/o a vocazione sociale nonché istituti scolastici di ogni ordine e grado, che si attivano per l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. I cittadini attivi anche con caratteristiche imprenditoriali o professionali, non devono ricavare vantaggi economici o esclusivi a seguito dell'attività sui beni comuni.

d-1) I cittadini attivi possono comunque svolgere attività di amministrazione condivisa avente ad oggetto beni comuni urbani immateriali quali ad esempio progettazione e proposta di semplici applicativi informatici per la comunicazione o informazione di attività di interesse collettivo, progettazioni di programmi di gestione o di amministrazione di beni comuni, modalità di rilevazione e monitoraggio dello stato del territorio con particolare riferimento ai beni comuni, etc."

- e) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni urbani a condizione che non si configuri come attività sostitutiva di servizi essenziali che debbano essere garantiti dal Comune. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad un avviso reso noto dal Comune in forma pubblica al fine di garantire trasparenza, imparzialità e buon andamento della propria azione nel rispetto dei principi della Costituzione.
- f) Patto di collaborazione: l'accordo attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono, concordano e condividono, l'ambito e le modalità degli interventi, come definiti dal presente regolamento.
- g) Interventi di cura condivisa: interventi volti alla protezione, conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro qualità e fruibilità da parte della comunità.
- h) Rigenerazione: interventi di rivitalizzazione, recupero, trasformazione, innovazione e valorizzazione dei beni comuni urbani.
- i) Gestione condivisa: interventi svolti dai cittadini attivi d'intesa o congiuntamente all'Amministrazione Comunale, finalizzati a garantire fruibilità, efficacia e sostenibilità, anche economica, degli interventi di amministrazione condivisa effettuati sui beni comuni, con caratteri d'inclusività, e continuità, temporaneamente definita e limitata.
- l) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- m) Rete civica: lo spazio su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione, promozione e conoscenza dell'Amministrazione condivisa nel territorio comunale.
- n) Welfare generativo: rigenerazione delle risorse messe a disposizione dal sistema di Welfare State tradizionale, fondato sul principio di uguaglianza, favorendo la responsabilizzazione dei destinatari degli stessi interventi di sostegno socio-economico, così da consentire a coloro che fruiscono di tali aiuti di realizzare, spontaneamente e volontariamente, come cittadini attivi, azioni a vantaggio della comunità, valorizzandosi, accrescendo la propria autostima, consolidando i rapporti sociali e istituzionali.

Art. 3 (Principi generali)

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione, stabilita sul principio fondamentale della pariteticità tra Amministrazione Comunale ed i cittadini attivi, si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità comuni di interesse generale.
- b) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità di opportunità di collaborazione, proposte pervenute, forme di sostegno assegnate, decisioni assunte, risultati ottenuti e valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale delle relazioni reciproche, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili.
- d) Inclusività e apertura: gli interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano presentare proposte e aggregarsi alle attività e comunque fruire dei beni

comuni, senza discriminazione alcuna di genere, origine, cittadinanza, disabilità, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale.

e) Sostenibilità: l'Amministrazione verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non comporti oneri superiori ai benefici o alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali, sociali, economici del contesto locale nonché sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

f) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti, gli adempimenti amministrativi e istruttori necessari, le garanzie e gli standard di qualità richiesti, le risorse previste, lo svolgimento degli interventi di collaborazione per l'attuazione della proposta.

g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Comune sono adeguate alle rispettive esigenze e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e dei soggetti al cui benessere questo è funzionale.

h) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto delle specifiche procedure previste dalla legge promuovendo tuttavia flessibilità e semplicità nella relazione purché nel rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

i) Autonomia civica: il Comune riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione nell'ambito dell'amministrazione condivisa.

Art. 4

(I cittadini attivi)

1. Gli interventi di "Amministrazione Condivisa", intesi quali concrete manifestazioni della partecipazione dei cittadini alla vita della comunità e strumenti per il pieno sviluppo della persona umana, sono aperti a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione .

2. I cittadini singoli possono svolgere interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni secondo le modalità definite e disposte dall'art 2 lett. d) e d-1) del presente regolamento.

3. Le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento agiscono nei rapporti con il Comune, in rappresentanza del soggetto proponente.

4. Gli interventi di amministrazione condivisa proposti dai cittadini attivi possono essere strumento per l'attuazione di politiche di welfare generativo come delineato all'art 2 lett. n), coinvolgendo la comunità locale.

5. Sono in ogni caso a carico del proponente rappresentante dei cittadini attivi, come definiti all'art 2 lett. d) e dei cittadini singoli, le responsabilità per le attività da essi svolte e stabilite con il patto di collaborazione, compresa la tutela ed il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro stabilite dall'ordinamento.

Art. 5

(Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione riconosce e valorizza gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto essi contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

2. Il patto è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni.

3. Il contenuto del patto varia in relazione alla materia, al grado di complessità ed alla particolarità degli interventi concordati, alla durata della collaborazione. Il patto, in linea generale ed a titolo meramente esplicativo e non esaustivo definisce:

a) il bene comune oggetto di amministrazione condivisa;

b) gli obiettivi e finalità perseguiti;

- c) la tipologia dell'intervento di amministrazione condivisa;
- d) la durata della collaborazione, le eventuali cause di sospensione, di conclusione anticipata della stessa o di proroga;
- e) le modalità ed i limiti delle azioni e degli interventi, il cronoprogramma, la definizione degli strumenti di coordinamento, governo e partecipazione, il ruolo ed il reciproco impegno dei soggetti coinvolti;
- f) le modalità di fruizione collettiva e non esclusiva dei beni comuni urbani;
- g) le modalità, i tempi e la durata della consegna del bene;
- h) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 12, l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi;
- i) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, delle risorse utilizzate (entrate e uscite debitamente documentate) e dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini attivi e Amministrazione Comunale;
- j) gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- k) la responsabilità per danni occorsi a persone o cose, compreso il bene comune oggetto di amministrazione condivisa, in occasione o a causa degli interventi proposti e concordati;
- l) le coperture assicurative, le modalità di controllo e verifica degli impegni assunti;
- m) le conseguenze della mancata o parziale realizzazione degli interventi concordati, l'irrogazione di sanzioni per l'inosservanza del patto, le cause di esclusione dei cittadini attivi per inosservanza del presente regolamento, delle clausole del patto o per l'inosservanza di norme di legge inerenti l'attività sul bene comune o delle norme in materia di ordine pubblico.
- n) le forme per l'adeguamento e le modifiche del patto di collaborazione che possono rendersi necessarie successivamente alla sottoscrizione degli interventi concordati;
- o) la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 6

(Disposizioni generali)

1. La funzione di gestione della collaborazione tra Comune e cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente, in attuazione dei principi contenuti nell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
 - garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
 - garantire il necessario coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo e tra i diversi settori del Comune;
 - offrire e favorire al meglio l'accessibilità ai "Cittadini attivi", nel loro rapporto con l'Amministrazione fornendo informazioni e supporto.
2. Al fine di semplificare la relazione ed il rapporto con i cittadini attivi, coordinare le proposte di collaborazione, favorire l'attuazione dei patti di collaborazione, è individuata la "struttura o ufficio" (da ora innanzi ufficio) per il presidio, coordinamento e supporto nell'ambito del procedimento di amministrazione condivisa secondo le indicazioni ed i contenuti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. E' istituito un gruppo di lavoro multidisciplinare e intersettoriale, coordinato dall'ufficio di cui al precedente comma, a supporto degli uffici cui compete la gestione del bene

oggetto dell'istanza di amministrazione condivisa, per favorire e consentire l' applicazione del presente regolamento.

4. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono sempre ricevere il consenso del Comune, essere disciplinate con il patto di collaborazione e conformi comunque al presente Regolamento, .
5. Dopo che la proposta sia stata presentata alla struttura\ufficio di cui al comma 2 per una preliminare verifica di coerenza con il presente regolamento, verrà da questi inoltrata, corredata del conseguente parere, al dirigente cui compete la gestione del bene oggetto dell'istanza di amministrazione condivisa per l'istruttoria tecnica e, ove ne sussistano le condizioni, per la definizione del patto di collaborazione d'intesa con la parte proponente. L'ufficio di cui al comma 2 resterà interlocutore prevalente dei cittadini attivi nel loro rapporto con l'Amministrazione Comunale, sempre al fine di garantire al proponente unicità delle procedure e semplificazione.
6. Tutte le proposte ed i patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati per 15 giorni sulla rete civica, nella sezione dedicata ai "beni comuni" al fine di garantire la trasparenza, favorire la diffusione delle buone pratiche e promuovere tra i cittadini la conoscenza dei percorsi e risultati raggiunti nell'ambito dell'amministrazione condivisa.
7. I cittadini attivi, singoli, possono svolgere attività su beni comuni urbani esclusivamente a titolo personale non in concorso sullo stesso bene comune, con altri cittadini singoli.

Articolo 7

Patti per le Collaborazioni ordinarie di amministrazione condivisa

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell' ufficio di cui all'art 6 c.2, viene definito l'elenco delle collaborazioni ordinarie aventi ad oggetto, in linea generale, i beni comuni materiali e immateriali, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della ridotta complessità operativa e attuatoria, della modesta entità, della possibilità di predefinire presupposti, attività, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione. Tale elenco può essere successivamente aggiornato o integrato tenuto conto dell'evoluzione dell'ordinamento normativo o comunque degli usi e sensibilità socio economiche, della realtà e peculiarità locali, in base alle esperienze maturate, nell'ambito di processi partecipativi o anche a seguito di segnalazioni e proposte avanzate autonomamente dai cittadini e favorevolmente accolte dal Comune .

2. La deliberazione individua lo schema tipo di patto di collaborazione, le categorie e tipologie di beni comuni materiali e immateriali, che possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinaria e approva le linee di indirizzo per l'Amministrazione condivisa, le modalità di presentazione delle proposte. La delibera stabilisce che i settori competenti per la materia oggetto della proposta o per la gestione del bene, sono preposti a concordare, redigere e sottoscrivere il patto di collaborazione senza che sia necessaria successiva ulteriore approvazione da parte dell'organo esecutivo.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le più frequenti collaborazioni ordinarie di modesta entità, difficoltà e impegno che i cittadini attivi possono realizzare sono: cura e pulizia di piccoli giardini e arredi, aiuole, piazze, imbiancatura e interventi di piccola manutenzione ordinaria, piedi a terra, di locali, giardinaggio, decorazioni e simili, rimozione di graffiti da luoghi pubblici ove non interessino beni sottoposti a tutela in quanto beni culturali (ex D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.), attività di monitoraggio del territorio e segnalazioni su problematiche varie ai fini della tutela del decoro e della reciproca convivenza in luoghi di generale frequentazione, iniziative per favorire la socializzazione e la promozione di un determinato contesto urbano.

4. I cittadini attivi possono richiedere e proporre di aderire al patto di collaborazione ordinaria avvalendosi di specifica modulistica di orientamento disponibile sul sito del Comune di Livorno.

5. Il dirigente cui compete la gestione del bene oggetto della proposta di amministrazione condivisa, ricevuta l'istanza tramite l'ufficio di cui all'art 6 comma 2 ed il relativo parere come previsto dal successivo comma 5 dell'art 6, verificatane la fattibilità tecnica, eventualmente in accordo con altri uffici, predispone il patto di collaborazione d'intesa con il proponente, lo sottopone, d'intesa con l'assessore di riferimento, alla Giunta Comunale ovvero, in caso di definizione delle collaborazioni ordinarie con delibera di cui ai punti 1 e 2 lo sottoscrive unitamente al responsabile dei cittadini attivi. Il patto di collaborazione è successivamente partecipato al Settore Contratti.

6. Qualora non sussistano le condizioni per procedere, il dirigente di cui al precedente comma 5, lo comunica al richiedente/proponente entro 30 gg. indicandone le motivazioni o chiedendo informazioni o elementi integrativi.

6-Bis. Ove siano presentate da parte di soggetti diversi proposte aventi ad oggetto la stessa attività, per un medesimo bene comune, è avviato un confronto tra i proponenti per verificare la possibilità di concordare e condividere una proposta unitaria. In caso di esito negativo e di sostanziali equivalenti caratteristiche e condizioni delle proposte, assume carattere di priorità l'ordine cronologico di registrazione nel protocollo dell'Ente.

7. Fatte salve le altre previsioni di cui al presente regolamento, tenuto conto delle esperienze avviate, sono altresì considerate collaborazioni ordinarie di amministrazione condivisa su beni comuni le iniziative di collaborazione in ambito scolastico, attivate sulle rispettive strutture direttamente dal dirigente scolastico responsabile della struttura medesima. Per tali collaborazioni è comunque richiesto, dallo stesso dirigente, il nulla osta al settore di riferimento dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 8

Patti di collaborazione complessi di Amministrazione condivisa.

1. I cittadini attivi possono proporre all'Amministrazione Comunale progetti o segnalare beni comuni che possono essere oggetto di amministrazione condivisa per interventi di cura o rigenerazione che comportino attività di particolare complessità, intersettoriali, innovative, volte alla cura, recupero, valorizzazione, alla trasformazione ed alla gestione per una durata da stabilire congiuntamente all'Amministrazione, per svolgere attività di interesse generale, non esclusive a condizione che non si determinino vantaggi economici a seguito delle attività pattuite sul "bene comune" oggetto della proposta.

2. L'ufficio di coordinamento, ricevuta la dettagliata proposta da parte dei cittadini attivi, come previsto all'art 9 c.3, la pubblica sulla Rete Civica come previsto all'art 6. c.6, effettua una preliminare istruttoria e verifica della coerenza con il presente regolamento, valuta gli interventi da attuare sul bene comune, avvalendosi se necessario del supporto del gruppo di lavoro multidisciplinare. Nel caso di esito positivo della verifica preliminare, l'ufficio trasmette l'istanza ed il relativo parere come previsto dal successivo comma 5 dell'art 6, al dirigente cui compete la gestione del bene oggetto della proposta, per la verifica della fattibilità tecnica, della sostenibilità economica e per la stesura del patto di collaborazione d'intesa con il proponente. Lo schema di patto di collaborazione complesso è quindi sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.

2-bis. Il dirigente, qualora ritenga non sussistano le condizioni per la stipula del patto di collaborazione informa i proponenti comunicando, entro 30 gg., le ragioni del non accoglimento della proposta, indicandone le motivazioni o chiedendo informazioni o elementi integrativi.

3. Il Comune, a seguito di ricognizione e valutazione effettuata dai propri uffici, anche nell'ambito di processi partecipativi, e tenuto conto delle segnalazioni o proposte di cui al comma 1, individua ed approva con delibera di Giunta Comunale l'elenco o le singole proposte, dei beni

comuni che, nel rispetto delle norme di riferimento e di quanto stabilito in materia di tutela dei beni culturali (ex D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.), possono essere oggetto di intervento di amministrazione condivisa con patti di collaborazione complessi indicandone, in linea generale, finalità, obiettivi, tipologia delle attività. L'elenco o anche la singola proposta sono preventivamente pubblicati sulla Rete Civica per 15 gg. al fine di garantire trasparenza e imparzialità, consentendo la presentazione, da parte di tutti gli interessati, di proposte di collaborazione.

4. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 50/2016 è consentita, in deroga al “codice dei contratti pubblici” con le modalità e secondo le previsioni, le condizioni ed i limiti da questi espressamente previsti e stabiliti, la realizzazione da parte di privati di opere pubbliche, di un suo lotto funzionale o di parte di essa, a propria cura e spese previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni. Tali opere, ove afferiscano ai beni comuni di cui al presente regolamento, possono essere comprese nei patti di collaborazione nei termini ed i contenuti previsti all'art. 5 che comunque non costituiscono atto autorizzatorio sostitutivo delle norme vigenti in materia di realizzazione di opere pubbliche di cui allo stesso art 20 D.lgs 50/2016.

5. Nello stesso termine di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, possono essere presentati, oltre ad ulteriori proposte aggiuntive suggerimenti, osservazioni, o contributi idonei a far emergere eventuali elementi migliorativi o effetti pregiudizievoli di controinteressati.

6. La valutazione finale delle proposte pervenute viene poi effettuata, anche avvalendosi del gruppo interdipartimentale, dal dirigente cui compete la gestione del bene oggetto dell'istanza di amministrazione condivisa il quale, ove ritenuto necessario o comunque opportuno in relazione a proposte complessivamente idonee, può avviare un confronto, tra le eventuali proposte pervenute riferite ad un medesimo intervento, finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa da parte degli stessi entro un termine massimo di 15 giorni.

7. Ove da parte dei proponenti non si determinino le condizioni per giungere ad una proposta congiunta e condivisa per un medesimo bene comune, l'ufficio competente effettuerà una valutazione comparativa delle proposte pervenute tenuto conto dei principi di cui all'art. 3. Ove da tale comparazione risultino sostanziali equivalenti caratteristiche e condizioni delle proposte, assumerà carattere di priorità l'ordine cronologico con cui sono pervenute e la successiva conseguente registrazione nel protocollo dell'Ente.

8. Trascorso il termine di cui al precedente comma 6, e di quanto previsto al comma 7, il dirigente cui compete la gestione del bene oggetto dell'istanza di amministrazione condivisa, d'intesa con i proponenti e con l'eventuale collaborazione di altri uffici comunali predispone il patto di collaborazione.

9. Il patto di collaborazione complesso, è sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale per la successiva sottoscrizione da parte del dirigente competente unitamente al rappresentante dei cittadini attivi di cui all'art 2. Il patto di collaborazione è quindi partecipato al Settore Contratti.

CAPO III Amministrazione condivisa su immobili e spazi pubblici

Art. 9

Azioni e interventi di amministrazione condivisa su immobili e spazi pubblici.

1. Le azioni e gli interventi su immobili e spazi pubblici sono quelli previsti nei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti complessi che prefigurano la manutenzione, la rigenerazione, la riqualificazione di beni immobili sono inviate all'Amministrazione Comunale corredate dalla documentazione idonea a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare, in particolare, a titolo indicativo: relazione illustrativa, programma di manutenzione o comunque dei lavori, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi, piano economico finanziario, la valutazione degli aspetti correlati alla sicurezza.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, la riqualificazione o rigenerazione di beni immobili, ovvero l'autorecupero nei limiti di cui alle previsioni e finalità del presente regolamento e della vigente normativa.
5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, per l'esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
6. I progetti e le proposte inerenti interventi su beni comuni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, le prescrizioni o suggerimenti, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico, storico, l'aspetto e il decoro del bene.
Le procedure relative alle predette autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa successiva alla rigenerazione, recupero, manutenzione cura etc. possono prevedere l'uso a titolo non oneroso del "bene comune" da parte di cittadini attivi comunque finalizzato alla fruibilità della comunità ed a titolo non esclusivo.
8. La durata delle attività concordate è stabilita tra le parti nell'ambito del patto di collaborazione.
9. Il Comune può promuovere e favorire patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di amministrazione condivisa su immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, per la migliore valorizzazione, utilizzo e conoscenza di questi ove di interesse storico, artistico e culturale, previa formale preliminare acquisizione del consenso di questi ultimi da esprimersi, salvo altre modalità comunque giuridicamente valide, al momento della formale sottoscrizione del patto tra cittadini attivi e proprietari.

CAPO IV - Formazione, informazione, educazione.

Art. 10

(Finalità della formazione)

1. Il Comune riconosce la formazione e l'informazione come strumenti capaci di favorire, consentire, orientare e sostenere le azioni da realizzare nell'ambito della collaborazione tra cittadini e Amministrazione, in occasione di cambiamenti importanti che implicano mutamenti procedurali e culturali.
2. La formazione e l'informazione sono rivolte ai cittadini attivi, ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 11

(Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni, per facilitare il contestuale avvicinamento e consolidamento del rapporto tra le giovani generazioni e le Istituzioni Democratiche, la realtà sociale ed economica del territorio, favorendo la conoscenza della Storia della propria Città e delle tradizioni locali.

2. Il Comune promuove e favorisce la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

CAPO V - Forme di sostegno

Art. 12

Esenzioni e agevolazioni in materia di tributi locali

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione del DL 133/2014 cd "Legge sblocca Italia" e nell'ambito della propria potestà regolamentare di cui all'art 52 del D.lgs 15-12-1997 n. 446 e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia, può disporre, con propria deliberazione, per un periodo limitato e definito, ulteriori esenzioni o agevolazioni, in materia di tributi, a favore dei cittadini attivi, con esclusione delle imprese aventi finalità economiche, che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'art 5, limitatamente alle azioni necessarie per l'attuazione degli stessi.

2. Agli effetti delle agevolazioni per l'applicazione della tassa relativa all'occupazione del suolo pubblico, non costituiscono esercizio di attività commerciale, le raccolte pubbliche di fondi svolte in ambito dei patti di collaborazione, per le finalità, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente regolamento.

3. Le attività svolte come amministrazione condivisa e nell'ambito dei patti di collaborazione di cui al presente regolamento, sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 13

(Affiancamento nella progettazione)

1. Ferma restando la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi nella realizzazione delle azioni e degli interventi di cui al presente regolamento, qualora la proposta abbia ad oggetto azioni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta, compatibilmente con le esigenze organizzative ed i programmi di attività e lavoro degli uffici.

2. L'attività di affiancamento, limitata e compatibile con le attività e l'organizzazione degli uffici, può espletarsi anche nelle fasi antecedenti la sottoscrizione del patto di collaborazione ai fine di definirne modalità, azioni e interventi attuabili e coerenti con gli obiettivi dell'Ente.

Art. 14

(Forme di riconoscimento e sostegno per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi così da promuovere le attività di Amministrazione condivisa dei beni comuni, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti e mezzi informativi del Comune di Livorno.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo e promozione della diffusione delle pratiche di amministrazione condivisa dei beni comuni.

3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e Amministrazione Comunale, può favorire il riconoscimento di vantaggi, collaborazioni e sostegni anche economici (crowdfunding) offerti dai privati a favore dei cittadini attivi.

4. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico, anche sotto il profilo della diffusione delle buone pratiche e di stimolo alla cura dei beni comuni e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere, subordinatamente alla disponibilità economico finanziaria del Comune, l'attribuzione di misure di sostegno a favore dei cittadini attivi, quali:

- a) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
- b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
- c) la disponibilità a titolo non oneroso di locali, beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

CAPO VI - Comunicazione, informazione, trasparenza e valutazione

Art. 15

(Comunicazione collaborativa)

1. Il Comune, al fine di favorire, nella massima trasparenza, il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione e informazione a sua disposizione per informare sulle attività e proposte di Amministrazione Condivisa e quindi sulle finalità ed obiettivi di cui al presente regolamento, sulle opportunità e modalità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione e valorizzazione dei beni comuni urbani per un più ampio utilizzo di questi da parte della Comunità.

2. Il Comune riconosce nella Rete Civica il luogo naturale per instaurare e far crescere con i cittadini il rapporto di collaborazione tra la stessa Amministrazione Comunale, e le Istituzioni in genere.

3. Il rapporto di comunicazione collaborativa Comune- cittadini attivi mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti, le esperienze e gli ambiti di intervento di amministrazione condivisa dei beni comuni, facilitando i cittadini interessati nell'individuazione delle situazioni per cui attivarsi attraverso la conoscenza delle buone pratiche.
- d) consentire la valutazione e verifica dei risultati conseguiti.

4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili compatibilmente con le risorse, i programmi e le proprie esigenze organizzative:

- a) strumenti e canali per comunicare e fare proposte, quali la Rete Civica.
- b) dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto;

- c) un tutoraggio nell'uso degli strumenti di comunicazione collaborativa, anche favorendo relazioni di auto aiuto fra gruppi di cittadini.

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

Art. 16

(Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini attivi sono fornite con il patto di collaborazione, sulla base delle verifiche effettuate, informazioni sui rischi esistenti negli ambienti di proprietà comunale in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e quindi sulle prescrizioni e misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. Il patto di collaborazione, in linea generale, può prevedere che siano stipulate da parte del proponente, coperture assicurative a tutela dei soggetti privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi nello svolgimento dell'attività di Amministrazione condivisa dei beni comuni secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
3. Il Comune favorisce l'attività dei cittadini attivi impegnati nell'attuazione dei patti di collaborazione anche attraverso l'eventuale stipula di convenzioni quadro con operatori riconosciuti e qualificati nel campo assicurativo e della formazione in materia di sicurezza, che prevedano la possibilità di attivare coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 17

(Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le attività di Amministrazione Condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini attivi e pertanto le connesse e conseguenti responsabilità.
2. I cittadini attivi rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio dell'attività prevista nei patti di collaborazione.
3. Il legale rappresentante o il referente dei cittadini attivi che sottoscrive il patto di collaborazione assume, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custode e consegnatario dei beni stessi, per il periodo di consegna del bene e delle attività stabilite con il patto di collaborazione, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa a riguardo, nell'ambito dell'attività svolta da questi e dai soggetti da esso rappresentati che sono svolte spontaneamente, a titolo volontario e gratuito.
4. Il Comune di Livorno è escluso da ogni responsabilità per danni subiti dai cittadini attivi e da tutti coloro impegnati nelle attività concordate con il patto di collaborazione, nonché per responsabilità civile verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati per colpa o dolo, a persone o cose, dal consegnatario del bene nell'esercizio delle attività previste nei patti di collaborazione nell'ambito delle attività di amministrazione condivisa.

CAPO VIII - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 18

(Clauseole interpretative)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini attivi di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. I firmatari del patto di collaborazione designano, al momento della sottoscrizione, i componenti del Comitato di conciliazione composto da tre soggetti di cui uno designato dai cittadini attivi, uno

dall'amministrazione ed uno di comune accordo al quale, in caso di controversie, possono rivolgersi oltre ai sottoscrittori del patto anche soggetti terzi cointeressati dal "patto" medesimo.

3. Il comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

4. In caso di non soluzione della controversia le parti potranno comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria competente.

5. In assenza di esplicito assenso da parte dell'Amministrazione comunale, le proposte per l'amministrazione condivisa di beni comuni presentate si intendono come non accolte.

Art. 19

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.
2. Nelle more della eventuale completa e definitiva applicazione del regolamento e di ogni disposizione di carattere procedimentale o organizzativo non ancora operante, i cittadini attivi, così come definiti all'art. 2, anche avvalendosi della modulistica di orientamento, ove disponibile sulla Rete Civica, possono presentare proposte per l'Amministrazione Condivisa di beni comuni.
3. Annualmente l'ufficio di cui all'art 6 comma 2 predispose una relazione sull'attività svolta, i risultati conseguiti, le eventuali difficoltà o problematiche applicative riscontrate al fine di individuare le modifiche o gli adeguamenti necessari da apportare al presente regolamento. La relazione è successivamente trasmessa dal Sindaco al Presidente del Consiglio per il conseguente inserimento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.